

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PER FINI ASSISTENZIALI E QUALI RICOVERI PROVVISORI**

### **Art. 1 – Descrizione degli immobili**

Il Comune di Chiuppano è proprietario di n. 8 alloggi così meglio identificati:

- quattro siti in via Dante n. 30;
- tre, ex Latteria, siti in via A. Rossi, 16;
- uno, ex casello, sito in via del Casello, 23.

### **Art. 2 – Finalità**

Il Comune di Chiuppano assegna gli alloggi ~~su~~ sopra indicati ~~alle persone bisognose~~ su richiesta degli interessati aventi i requisiti e i titoli riportati negli articoli seguenti.

Il Comune di Chiuppano procederà all'assegnazione previa pubblicazione di un bando e sulla base della conseguente graduatoria, via via che gli alloggi si renderanno vacanti.

Il Comune si riserva la facoltà di assegnare con ordinanza motivata del Sindaco e in deroga agli artt. 3-4-5-6 almeno uno degli otto alloggi, che sia temporaneamente vacante, per far fronte a specifiche documentate situazioni, gravi ed urgenti, di emergenza abitativa, per periodi non superiori a sei mesi.

### **Art. 3 – Requisiti per l'ammissione**

I requisiti per partecipare al bando di assegnazione sono i seguenti:

- ~~a) particolari situazioni di disagio sociale, economico ed abitativo, da documentarsi da parte dell'assistente sociale competente per territorio;~~
- b) residenza nel Comune di Chiuppano ~~da per~~ almeno 1 anno ~~(anche non attuale)~~ o iscrizione all'AIRE ~~da per~~ almeno 10 anni;
- c) autosufficienza fisica;
- d) nucleo familiare composto da:
  - 1) **1 persona adulta** (ed eventuale minore di anni dieci) per i due monocali ex latteria e per il monocale di via Dante;
  - 2) **fino a 2 persone adulte** (od eventualmente 1 adulto e due minori di anni 10) per i tre mini appartamenti di via Dante;
  - 3) **fino a 3 adulti** (o eventualmente due adulti e due minori o un adulto e tre minori) per il mini appartamento ex latteria e per l'appartamento ex casello;
- e) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ubicato in qualsiasi località del territorio della Provincia di Vicenza. Deve considerarsi inadeguato l'alloggio sul quale si vanti un mero diritto di comproprietà e/o che abbia dimensioni inferiori a quelle che saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

### **Art. 4 – Titoli preferenziali**

Fermi rimanendo i requisiti di cui all'articolo precedente, verrà formata una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi assegnati ai seguenti titoli preferenziali di priorità:

- a) situazione alloggiativi precaria:
  - privo di alloggio
  - alloggio insalubre
  - alloggio impropriamente adibito ad abitazione

- alloggio sovraffollato condiviso con altri nuclei familiari
- con affitto troppo elevato rispetto al reddito
- sfratto giudiziario
- b) minore reddito
- c) minori a carico
- d) **particolari situazioni di disagio socio-sanitario da documentarsi da parte dell'assistente sociale competente per territorio**

La Giunta Comunale specifica tali criteri ed i punteggi relativi, in sede di approvazione del bando. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare attraverso i competenti organi, la sussistenza dei requisiti e titoli preferenziali dichiarati.

#### **Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda**

La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dall'ufficio comunale competente, nel quale il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i requisiti e i titoli preferenziali di cui agli articoli precedenti.

#### **Art. 6 – Assegnazione**

L'alloggio sarà assegnato di volta in volta ~~dalla Giunta comunale~~ in base alla graduatoria su indicata, ~~previa istruttoria compiuta con l'ausilio dell'assistente sociale~~ con provvedimento motivato, per una durata di 1 anno eventualmente prorogabile se persistono i requisiti di assegnazione accertati dai competenti organi.

#### **Art. 7 – Canone di concessione alloggio**

Il canone di concessione alloggio sarà determinato sulla scorta del reddito globale del nucleo familiare del richiedente l'alloggio, desunto anche da eventuali possedimenti di terreni, emolumenti, indennità, pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti.

Il canone sarà aggiornato annualmente dalla Giunta comunale previo accertamento della situazione socio economica dell'assegnatario.

In caso di accertata assoluta indigenza, ovvero di assenza di reddito, la Giunta può assegnare a titolo gratuito.

Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi a carico dei familiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c., in caso di inadempienza.

#### **Art. 8 - Obblighi dell'assegnatario**

L'assegnatario dovrà utilizzare l'alloggio in modo dignitoso e dovrà provvedere alle piccole riparazioni e alla conservazione in buono stato nonché custodia dei locali.

Dovrà mantenere inoltre in buono stato di funzionamento gli impianti e le apparecchiature, curandone a proprie spese la manutenzione ordinaria.

L'assegnatario dovrà pagare tutte le spese relative ai consumi di acqua, gas, energia elettrica e condominiali, di riscaldamento, tasse comunali nonché le spese dei relativi contratti di allacciamento.

#### **Art. 9 – Recesso**

Il concessionario può lasciare libero l'alloggio con preavviso di un mese.

#### **Art. 10 – Decadenza**

L'assegnatario sarà dichiarato decaduto dalla Giunta comunale con provvedimento motivato dando un preavviso di 2 mesi, sentito il parere dell'assistente sociale, nei seguenti casi:

- a) il concessionario tenga cattiva condotta o sia di grave disturbo agli altri ospiti;
- b) si renda moroso nel pagamento di 2 mensilità;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento;

- d) vengano meno i requisiti e i titoli per la concessione dell'alloggio previsti dai precedenti articoli;
- e) quando l'ospite non è più autosufficiente come da certificato del Sanitario Pubblico incaricato dall'ULSS.

In caso di decesso dell'assegnatario, i suoi eredi sono obbligati a sgombrare l'alloggio degli oggetti personali dell'ospite entro il termine di 15 giorni, diversamente provvederà il Comune a spese degli eredi stessi.